



CITTA' DI ALBA ADRIATICA

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO E STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1-Oggetto

1 . Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video delle sedute pubbliche - ordinarie e straordinarie - del Consiglio Comunale e la relativa trasmissione sulla rete internet o televisiva, effettuato direttamente dall'Ente o da altro soggetto esterno, preventivamente autorizzato, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art.2 -Finalità e Funzioni

1 . Il Comune di Alba Adriatica in attuazione dei principi di informazione, partecipazione e di coinvolgimento nella gestione della res-publica, istituisce mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza comunale. In un tale contesto, il Comune di Alba Adriatica intende perseguire i principi di trasparenza e pubblicità mediante l'utilizzo di riprese audio video delle sedute consiliari e la loro diffusione (tramite web) nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza nell'attività politica e amministrativa dell'Ente.

2 . Il Presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisiva, trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da altri soggetti, in applicazione delle disposizioni contenute negli art. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. N. 267 del 2000) e nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione Italiana.

3 . Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza di cui al Regolamento Europeo Generale sulla protezione dei dati GDPR n. 2016/679 e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

4 . Le registrazioni non avranno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione.

Art. 3- Informazione sull'esistenza di strumenti di Ripresa

1 . Il Presidente del Consiglio, in qualità di Organo competente in materia, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta Consiliare circa l'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e della successiva trasmissione su piattaforma web istituzionale disponendo, ai fini della conoscenza al pubblico, anche l'affissione di specifici cartelli nell'androne del Palazzo Comunale, nella sala Consiliare e pubblicizzando idoneamente tale aspetto mediante il sito web dell'Ente.

2 . Il Presidente del Consiglio prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco e gli altri soggetti che partecipano ai lavori del Consiglio Comunale, ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili, personali e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità, vista la presenza di riprese audiovisive e la loro diffusione. Resta ferma la responsabilità di ciascun Consigliere, Amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio Comunale per le opinioni espresse e le dichiarazioni rese durante i dibattiti.

Art. 4 Tutela dei dati sensibili e rispetto della Privacy

1 . Il presente Regolamento sancisce l'osservanza di una particolare cautela nella trattazione di argomentazioni che possano avere per oggetto dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo nonché della dignità della persona.

2 . In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili, qualificati come particolari dall'art.9 del GDPR n.2016/679, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, la vita e le abitudini sessuali dell'individuo.

3 . Parimenti, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico

dell'interessato di alcuni provvedimenti di carattere penale o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché dignità della persona.

4 . Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per fare interrompere le riprese nei casi in cui le modalità di svolgimento delle stesse non siano rispettose dei suddetti divieti. Tale interruzione dovrà essere debitamente segnalata durante lo streaming. Il Presidente del Consiglio dovrà dare avviso del divieto di fare riprese audio/video, anche ai fini dell'utile corso dell'intera seduta consiliare.

Art. 5 Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese

1 . Le immagini videoregistrate e trasmesse in streaming sono trattate e conservate, ai sensi del GDPR n.2016/679, del D.Lgs. nr.196/2003 e s.m.i, da personale regolarmente incaricato al trattamento dei dati personali.

2 . Il titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le video-riprese è individuato nel Comune di Alba Adriatica. Il soggetto privato cui, eventualmente, è affidato l'incarico di video-ripresa è indicato quale Responsabile del trattamento dei dati relativi alle video-riprese ai sensi dell'art. 20 del GDPR n. 2016/679.

3 . Il soggetto privato che chiede l'autorizzazione ad effettuare le riprese, su specifico incarico da parte dell'Ente, deve indicare preventivamente nella relativa domanda il nome del Responsabile della Protezione dei dati nominato ai sensi dell'art. 37 del GDPR n. 2016/679.

Art.6 - Modalità di registrazione ed archiviazione

1 . L'attività di ripresa e diffusione audio-video delle sedute del Consiglio Comunale di cui all'art. 1 è effettuata direttamente dall'Ente o da soggetti terzi debitamente autorizzati.

2 . Fermo restando il divieto di ripresa e trasmissione di dati sensibili e/o giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di informazione perseguite dal presente Regolamento, nel rispetto delle norme sulla Privacy, le riprese audio-video della seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori, il Sindaco e gli altri soggetti autorizzati a partecipare alle adunanze in riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3 . Le riprese devono essere effettuate inquadrando esclusivamente l'intero Consiglio Comunale: il Sindaco, i Consiglieri comunali, gli Assessori, il Segretario generale, il personale dipendente in servizio chiamato allo scopo di prendere parte alla seduta ed eventuali soggetti autorizzati in relazione all'ordine del giorno.

4 . E' categoricamente vietato inquadrare il pubblico.

5 . Il consigliere o partecipante alla seduta consiliare che non desidera che la propria immagine venga ripresa in occasione del proprio intervento, per comprovati e gravi motivi personali comunicati al Presidente del Consiglio, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari. In

quest'ultimo caso dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere o del partecipante senza ripresa identificativa.

6 . Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati ai commi precedenti, le telecamere per la ripresa delle sedute del Consiglio Comunale saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio.

7 . I soggetti terzi autorizzati ad effettuare la video-ripresa e la relativa diffusione delle immagini per mezzo di canali televisivi o web delle sedute del Consiglio devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico. Essi si impegnano a non disturbare e/o non arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorta rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse.

8 . Le registrazioni delle sedute, diffuse su rete televisiva o diretta streaming su internet tramite la pagina web istituzionale del Comune o per mezzo di apposito link su piattaforme gratuite quali youtube e similari, restano disponibili sul sito istituzionale dell'Ente a far data dal giorno di pubblicazione per un periodo non inferiore a 12 mesi o per una durata legata alle possibilità tecniche di memoria disponibile.

9 . Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese dovranno essere conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti ed in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio.

10 . Il Documento Ufficiale del Consiglio Comunale rimane la trascrizione integrale del verbale della seduta realizzata mediante il supporto di dispositivi tecnologici in dotazione dell'Ente. Lo stesso è visionabile mediante esercizio del diritto di accesso agli atti ed in nessun modo le riprese audio-video ne sostituiscono il valore.

Art. 7 - Diritto di Cronaca

1 . Le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta streaming (e rese disponibili in differita) attraverso il sito istituzionale del Comune di: Alba Adriatica ed eventualmente linkate attraverso l'ausilio di piattaforme web gratuite.

2 . La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. N. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

3 . Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art., comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

4 . In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

5 . Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive e/o testate giornalistiche eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

6 . I soggetti esterni all'Ente, autorizzati alle riprese-audiovisive, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione, specificando che "La versione integrale del video è disponibile sul sito web del Comune di Alba Adriatica.

Art. 8 –Autorizzazioni

1 . Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione in materia di autorizzazione e di vigilanza sul rispetto delle norme sancite dal presente Regolamento.

2 . Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ordinare la sospensione o l'annullamento delle videoriprese in caso di disordini in aula e/o di interrompere la registrazione della seduta a fronte di quanto stabilito all'art.3 del presente Regolamento.

3 . I soggetti terzi che abbiano intenzione di eseguire le video-riprese delle sedute consiliari per conto dell'Ente, dovranno presentare apposita richiesta scritta in cui siano poste in evidenza: a) finalità; b) modalità di ripresa, trasmissione e diffusione delle immagini; c) Responsabile del Trattamento Dati; d) attestazione della presa visione del presente Regolamento ed impegno al rispetto delle disposizioni in esso contenute; e) dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla Legge delle riprese effettuate.

4 . Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Presidente del Consiglio, il quale dovrà specificare nello stesso eventuali indicazioni operative per consentire l'esercizio della video-ripresa.

5 . L'autorizzazione abilita all'introduzione ed al collegamento in Aula Consiliare di apparecchiature audio-video utili al raggiungimento delle finalità perseguite dal presente Regolamento. Le attrezzature dovranno, in ogni caso, avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa. L'eventuale diniego alle operazioni di videoripresa dovrà essere motivato in forma scritta.

6 . I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a presentarsi con congruo anticipo (almeno mezz'ora prima della seduta di Consiglio comunale) così da poter posizionare la strumentazione necessaria alla video-ripresa senza arrecare disturbo o pregiudizio durante l'inizio dei Lavori consiliari. Gli stessi, si impegnano, altresì, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro così come previsto dal successivo art.9.

Art. 9 - Limitazioni alla trasmissione e alla commercializzazione del materiale audiovisivo

1 . E' vietato il commercio del materiale audiovisivo raccolto durante le sedute del Consiglio Comunale da parte di chiunque. E' altresì vietato a chiunque realizzare video montaggi delle riprese audio-visive tali da alterare o distorcere il contenuto delle dichiarazioni rilasciate durante lo svolgimento della seduta.

2 . E' fatto obbligo a chiunque intenda pubblicare su piattaforme web un estratto della ripresa audio-visiva di specificare che la versione integrale della ripresa è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente riportando a tal fine il relativo link.

3. Sulla base di quanto già enunciato nei commi precedenti, i soggetti autorizzati alle riprese audiovisive, si impegnano:

I- a non utilizzare le immagini a scopo di lucro

II- ad utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata. L'utilizzo del materiale audio-visivo registrato per scopi diversi da quelli assentiti, fermo restando il rispetto dei principi già stabiliti, potrà essere effettuato solo a seguito di richiesta scritta ed autorizzazione formale da parte del Presidente del Consiglio.

III- a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti. In caso di diffusione parziale, operata nell'esercizio del diritto di cronaca, è necessario rispettare il principio di completezza informativa, di par condicio e di trasparenza. E comunque fatto obbligo di richiamare il link del video completo e specificare che "la versione integrale delle riprese è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Alba Adriatica" riportando il relativo indirizzo internet.

IV- a non veicolare immagini associandole a messaggi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dall'Ente.

4 . I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia in relazione alle modalità di ripresa che di diffusione audio e video delle registrazioni, oltre ad esporsi ad eventuali profili di responsabilità civile e penale, verranno invitati dal Presidente del Consiglio, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le rispettive modalità operative ed, in caso di recidiva, non saranno più ammessi ad effettuare le riprese.

5 . Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verificano le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni al presente regolamento e alle leggi vigenti da parte qualunque soggetto terzo.

Art. 10 - Diritto di accesso alle trascrizioni.

1 . Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso dei verbali delle sedute consiliari ed eventualmente delle commissioni, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 11 - Gestione dei disservizi

1 . I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso

interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

2 . Il Presidente del Consiglio Comunale, in tali situazioni, dovrà informare i Consiglieri presenti e dovrà attivarsi al fine di consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.

Art. 12 - Norme di rinvio

1 . Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Europeo Generale sulla protezione dei dati GDPR n. 2016/679, al Codice in materia di protezione dei dati personali e alla direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione.

2 . Il presente Regolamento integra le disposizioni già esistenti relative al funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la relativa delibera consiliare di approvazione, entra in vigore, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale.

2. Il Regolamento sarà inserito nella raccolta Ufficiale dei Regolamenti Comunali, tenuta presso l'ufficio di Segreteria e sarà pubblicato sul sito internet del Comune per consentirne la libera e piena visione a chiunque ne abbia interesse.